

CITTÀ DI ZAGAROLO

PROVINCIA DI ROMA



REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATINO DEL PICCOLO ANTIQUARIATO, DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO E DELL'USATO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale

n. 19 in data 16/4/2013

Art. 1
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento fissa la disciplina generale del “MERCATINO DEL PICCOLO ANTIQUARIATO E DELL’USATO - MOSTRA E SCAMBIO DI ZAGAROLO che per brevità in seguito verrà definito Mercatino cui possono partecipare artigiani itineranti, venditori occasionali non professionali, barattatori, semplici espositori. Il Mercatino può essere svolto in occasione di eventi ed avvenimenti locali, inoltre può essere programmato anche mediante appuntamenti fissi allo scopo di rivalutare il centro storico e le altre aree cittadine di interesse aggregativo, al fine di svolgere una funzione attrattiva del turismo provinciale e regionale.

2. L’esercizio dell’attività nell’ambito del Mercatino dell’antiquariato e dell’usato, mostra e scambio,” è disciplinato dal D.Lgs. 114/98, dalla L.R. 33/99, legge 28/3/1991 n°112, legge 25/3/1997 n°77 e dalle relative disposizioni attuative, dai presenti criteri e dalle altre norme nazionali, regionali e comunali vigenti in materia, in quanto applicabili.

3. Il Mercatino disciplinato dal presente regolamento da attuazione inoltre alle finalità dell’art. 7 sexies della L. nr. 13 del 28 febbraio 2009 (valorizzazione a fine ecologici del mercato dell’usato).

Art. 2
TIPOLOGIA DEL MERCATINO

1. Il Mercatino, è di tipo a merceologia esclusiva essendo consentito trattare soltanto le seguenti tipologie di prodotti:

- cose antiche e piccolo antiquariato;
- bigiotteria, oggettistica usata, articoli da collezione ecc
- prodotti dell’artigianato artistico, locale, etnico nonché opere dell’ingegno a carattere creativo;
- libri e pubblicazioni, anche inerenti a temi della manifestazione (antiquariato, hobbistica e artigianato, collezionismo, natura ecologia ed ambiente, alimentare.

2. Con la partecipazione al Mercatino il partecipante, sia esso commerciante o espositore assume piena e diretta responsabilità circa l’autenticità e l’originalità degli oggetti esposti.

3. È fatto assoluto divieto di esporre e vendere argenteria, oggetti e pietre preziose che necessitano di apposita licenza di P.S. così come disposto dagli artt. 127 e 128 T.U.L.P.S. e 247 del Reg. di P.S. (R.D. 06.05.1940 n. 635).

Art. 3
FINALITA’ DEL REGOLAMENTO

1. La finalità del presente REGOLAMENTO è di fissare le norme che stabiliscono la partecipazione al Mercatino

2. In particolare il REGOLAMENTO è teso a raggiungere gli obiettivi di seguito indicati:

- Regolamentare l’accesso al Mercatino;
- Fornire ai partecipanti la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe;

Art. 4
CARATTERISTICHE DEL MERCATINO

1. Il mercato ha le seguenti caratteristiche:

a) .Svolgimento: periodo annuale

- Denominazione: Mercatino del piccolo antiquariato, dell'artigianato artistico e
- Periodicità: mensile – ogni II e IV domenica del mese;
- Ubicazione: -Centro Storico – Centro Urbano ZAGAROLO
- Orari: dalle ore 8.00 alle ore 18.00 (nei mesi in cui vige l'ora solare);
dalle ore 8.00 alle ore 20,00 (nei mesi in cui vige l'ora legale);
dalle ore 10.00 alle 23,00 (solo in occasione di eventi ed avvenimenti).

2. L'area in cui si svolge il Mercatino è, ai fini di legge e di regolamento, area pubblica, anche per quanto concerne i profili di controllo e sanzioni.

3. Gli spazi assegnabili sono determinati con atto della Giunta in fase di richiesta e convenzione con ente gestore, il mercatino in ogni caso non potrà essere inferiore in numero di 15 espositori per una superficie di esposizione e vendita di 12 mq. (per il primo anno di avviamento è consentito come sperimentazione effettuare mercatini con un numero inferiore di espositori).

b) Svolgimento occasionale in coincidenza di avvenimenti locali come da calendario stabilito dalla Giunta Municipale.

Art. 5
SOGGETTI AMMESSI

1. Sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti:

- i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui al D.Lgs. 114/98 art. 28 di tipo a) rilasciata da Comune del Lazio di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano che pongono in vendita merceologia compatibile alla tipologia del mercato;
- privati e aziende che operano nel settore dell'usato;
- privati che vendono ed espongono saltuariamente oggetti di propria creazione, intesi come opere dell'ingegno creativo, senza necessità di autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 4 c. 2 lett. H del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 e ai sensi dell'art. 1 c. 2 del D.M. 21/12/1992, per le categorie non soggette all'obbligo di documentazione disposto dall'art.12 c. 1 della Legge 30/12/1991 n. 413, pubblicata sulla G.U. del 22/12/1992 n. 300 riguardante l'esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta fiscale;
- hobbisti, collezionisti, scambisti privati purché trattino prodotti attinenti la manifestazione che possono esercitare esclusivamente attività di esposizione e scambio;

2. La condizione soggettiva di hobbista creativo e di espositore di oggetti usati deve essere dichiarata e autocertificata dagli espositori sotto la propria responsabilità: tale dichiarazione è allegata all'istanza. A tal fine la dichiarazione dovrà essere redatta – ai sensi del DPR 445/2000 -nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio sanzionabile nei termini di legge.

Art. 6
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. Nella domanda di partecipazione, indirizzata al Comune di Zagarolo o al soggetto gestore se individuato, il richiedente deve indicare:

- a) le generalità (nome cognome, luogo di nascita e data, residenza, codice fiscale o P. IVA, recapito telefonico fisso e/o mobile);
- b) tipo ed estremi dell'autorizzazione o certificazione posseduta o, in alternativa, autocertificazione relativa alla partecipazione, ai sensi dell'art. 4, 2[^]comma, lettera "h" del D. Lgs. 114/98;

- c) esatta indicazione della merceologia che intende effettivamente porre in vendita, mostrare e/o scambiare;
 - d) esatte dimensioni del banco vendita e delle attrezzature da utilizzare per lo stesso;
 - e) eventuale indicazione del nominativo dell'operatore a cui il richiedente è subentrato, in caso di acquisizione dell'azienda;
 - f) ogni altra informazione utile a corredo della domanda;
 - g) facoltativamente, fotografie degli eventuali beni oggetto del Mercatino.
2. Coloro che intendono partecipare al Mercatino dovranno obbligatoriamente rispettare le condizioni del presente regolamento;

Art. 7

SPAZI DISPONIBILI E LORO ASSEGNAZIONE ORDINARIA

1. L'assegnazione dello spazio è subordinata alla presentazione della domanda che potrà essere unica per l'intero anno.
2. L'esatta localizzazione dell'area e degli spazi disponibili da assegnare agli operatori è riportata nella planimetria allegata al presente regolamento.
3. Considerata l'esiguità dello spazio a disposizione e la predetta caratteristica della manifestazione, ad ogni richiedente non potrà essere assegnato più di un posteggio.
4. Gli spazi per l'esercizio dell'attività commerciale, mostra e scambio, nell'ambito del Mercatino saranno assegnati agli operatori che hanno presentato, per tempo, regolare domanda, avendo i requisiti previsti agli artt. 2 e 5, in via ordinaria, secondo le seguenti priorità:
 - a) essere titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui al D.Lgs. 114/98 art. 28 di tipo a) rilasciata da Comuni del Lazio di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano per la vendita di merceologia compatibile alla tipologia del mercato;
 - b) maggiore anzianità di azienda derivante dalla data di inizio dell'attività relativa all'autorizzazione amministrativa indicata in istanza, ed in caso di acquisto o gestione d'azienda, dalla data di inizio del dante –causa (ultimo sub ingresso).
 - c) operatori che hanno il più alto numero di presenze nel Mercatino di Zagarolo;
 - d) la realizzazione durante il Mercatino di attività didattiche e dimostrative legate alla necessità del riuso e alla tutela dell'ambiente.
5. Nel limite del possibile si terrà conto della posizione occupata dagli operatori abituali nelle precedenti edizioni del Mercatino.
6. I posteggi non occupati potranno essere assegnati direttamente lo stesso giorno del Mercatino; la ripetuta partecipazione al Mercatino non crea in capo al c.d. hobbista/espositore alcun diritto di priorità. Il ruolino delle presenze è tenuto aggiornato dal Comando di Polizia Municipale e in collaborazione con il soggetto gestore.
7. Considerata l'eterogeneità dei partecipanti alla manifestazione, di cui solo una parte è caratterizzata da operatori commerciali su area pubblica, non si dà luogo al rilascio di concessioni di posteggio pluriennali.
8. Le Associazioni di volontariato e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano cessione di beni in cambio di libera, spontanea contribuzione, verranno collocate in idonea posizione, compatibilmente con una razionale organizzazione d'insieme.
9. L'assegnazione dei posteggi è condizionata al pagamento, da parte degli operatori interessati del canone di occupazione e delle spese di gestione nonché di eventuali spese per servizi accessori da effettuarsi all'arrivo al posteggio. Il versamento è effettuato a favore del Gestore incaricato, se individuato e limitatamente alle spese di gestione.

10. L'occupazione di suolo pubblico da parte di soggetti che non hanno presentato regolare istanza è da ritenersi abusiva e come tale sanzionata dal relativo Regolamento... salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di commercio su area pubblica

Art. 8

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

- 1.** Nell'area del Mercatino l'attività di esposizione e vendita viene effettuata utilizzando, preferibilmente, banchi omogenei per struttura e materiali utilizzati e in ogni caso senza il mezzo di trasporto.
- 2.** I prodotti esposti per la vendita o per il baratto, ovunque collocati devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico o il valore di scambio, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
- 3.** I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori non possono sostare nell'area del Mercatino.
- 4.** In ogni caso gli operatori devono:
 - a) assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
 - b) agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.

Art. 9

OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI AL MERCATINO

- 1.** I partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto dal presente REGOLAMENTO, inoltre devono:
 - a) esporre sul banco vendita un cartello ben leggibile recante il proprio nome;
 - b) osservare eventuali disposizioni dell'amministrazione comunale riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci;
 - c) utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque, non inquinanti;
 - d) osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione comunale;
 - e) racchiudere i rifiuti prodotti in idonei sacchi a perdere che dovranno essere conferiti negli appositi contenitori, lasciando completamente pulito lo spazio occupato;
 - f) avere al seguito la seguente documentazione:
 - documento di riconoscimento in corso di validità;
 - l'autorizzazione commerciale su area pubblica qualora il partecipante sia un esercente il commercio su area pubblica;
 - copia dell'istanza di partecipazione siglata dall'Amministrazione o dal soggetto gestore;
 - la dichiarazione di cui all'art. 5 comma 2.
 - g) osservare un comportamento corretto con gli incaricati comunali, i colleghi, il pubblico e i rappresentanti del soggetto gestore se individuato
 - h) esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino o il valore dell'oggetto oggetto di scambio. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartellino;

Art. 10

AFFIDAMENTO IN GESTIONE – OBBLIGHI E COMPITI DEL SOGGETTO

1. La gestione del Mercatino può essere affidata ad un soggetto “gestore” esterno all’amministrazione sulla base di apposita convenzione che ne disciplina i rapporti negoziali
2. La gestione è prioritariamente assegnata ad un’associazione locale che abbia tra le proprie finalità la promozione di attività socio-ricreative, turistiche, culturali e di valorizzazione dell’ambiente e del territorio in genere;
3. Il responsabile del servizio interessato con propria determinazione procede all’affidamento in gestione che, stante la natura dell’oggetto non in grado di sviluppare una significativa attività di tipo commerciale e imprenditoriale, può avvenire anche direttamente secondo i seguenti criteri preferenziali:
 - a) sede nel territorio comunale oppure operatività con incidenza significativa – per dimensionamento e diffusione della propria attività – nel medesimo territorio comunale;
 - b) iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni;
 - b) compatibilità dell’attività esercitata ai sensi del precedente comma 2;
 - c) accertata capacità di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento in termini di risorse organizzative e umane.
4. E’ affidato al soggetto gestore il compito di:
 - a) ammettere la partecipazione al mercato solamente i soggetti di cui all’art. 5 del presente REGOLAMENTO;
 - b) vigilare affinché gli operatori partecipanti al mercato rispettino quanto previsto del presente REGOLAMENTO segnalando alla Polizia Municipale e all’ufficio commercio eventuali abusi o irregolarità;
 - c) pubblicizzare il mercato con iniziative promozionali e pubblicitarie, anche in collaborazione con l’Amministrazione comunale;
 - d) collaborare all’organizzazione di attività didattiche e dimostrative legate al riuso;
 - e) collaborare con l’amministrazione comunale al miglioramento funzionale del mercato.
5. Il Comune resta sollevato da qualsiasi danno i singoli operatori, possano arrecare al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi. Il soggetto autorizzato è tenuto a fornire le indicazioni su chi ha provocato eventuali danni.

Art. 11

RESPONSABILITA’ - SANZIONI E CONTROLLI

1. Il Mercatino è soggetto all’attività di controllo del Comune e del soggetto gestore se individuato, che accerta il rispetto delle disposizioni del presente REGOLAMENTO.
2. Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. 114/98, l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 introdotto dall’art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n.3.
3. In caso di reiterate violazioni può essere disposta l’esclusione dal mercato.
4. Nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella legge 24/11/1981, n. 689.

Art. 12
NORME DI RINVIO

1. Con apposita convenzione da stipulare, col soggetto gestore, sono definiti i punti riguardanti:
- l'accesso, le modalità di utilizzo e allestimento degli spazi concessi per lo svolgimento del mercato;- le modalità di intervento del Comune nel caso in cui violazioni agli obblighi imposti dal REGOLAMENTO vengano commesse dagli operatori che partecipano al mercato e/o dallo stesso soggetto gestore.
2. La convenzione di cui al comma 1) del presente articolo dovrà prevedere, se non espressamente trattate nel presente REGOLAMENTO, regole comportamentali relative a:
 - a) Trasparenza
 - b) Requisiti valorizzanti la finalità
 - c) I prezzi
 - d) Garanzie
 - e) Controlli
 - f) Obblighi per gli operatori
 - g) Durata della convenzione (max 3 anni)
 - h) pagamento TOSAP
 - i) determinazione del contributo economico richiesto ai partecipanti per spese di gestione e promozione.
3. La stipula della convenzione di cui al comma 1) del presente articolo viene demandata al responsabile del settore dal quale dipende il Servizio attività economiche.
4. Per quanto non espressamente previsto dai presenti criteri, si rimanda alle norme specifiche di legge, in quanto applicabili.

Art. 13
RICHIAMO A NORME ESISTENTI

1. Per quanto attiene alle eventuali operazioni di spunta riguardo le assegnazioni di posteggi temporaneamente liberi, il registro di mercato, il corretto utilizzo delle attrezzature, circolazione e sosta nell'area mercatale, canone di utilizzo, norme igienico sanitarie, prescrizioni in materia di sicurezza pubblicasi e quanto non specificato nel presente regolamento, si osservano le medesime disposizioni in atto per il mercato settimanale espresse nella normativa nazionale, regionale e vigente regolamento della disciplina del Commercio su area pubblica per il comune di Zagarolo.

Sommario

- Art. 1 – Disposizioni Generali pag. 3
- Art. 2 – Tipologia del Mercatino pag. 3
- Art. 3 Finalità Del Regolamento pag. 3
- Art. 4 – Caratteristiche del Mercatino pag. 4
- Art. 5 – Soggetti Ammessi pag. 4
- Art. 6 – Presentazione delle Istanze pag. 4
- Art. 7 – Spazi Disponibili e loro Assegnazione pag. 5
- Art. 8 – Modalità di Svolgimento pag. 6
- Art. 9 – Obblighi dei Partecipanti al Mercatino pag. 6
- Art. 10 – Affidamento in Gestione pag. 7
- Art. 11 – Responsabilità –Sanzioni e Controlli pag. 7
- Art. 12 – Norme di Rinvio pag. 8
- Art. 13 – Richiamo a Norme esistenti pag.8